

Pianificazione fiscale aggressiva: obblighi di disclosure

di Antonella Della Rovere (*) e Federico Vincenti (**)

Gli schemi di pianificazione fiscale aggressiva riducono l'ammontare dell'imposta dovuta dalle imprese multinazionali mediante operazioni formalmente legali le quali, tuttavia, si pongono in contrasto con i principi riconosciuti a livello internazionale. In tale contesto, assumono significativa rilevanza le iniziative elaborate in sede OCSE che prevedono regimi di disclosure obbligatoria con l'obiettivo di agevolare l'Amministrazione finanziaria nell'attività di identificazione delle principali aree di rischio e nell'adozione tempestiva di misure idonee a contrastarle.

Premessa

Nell'ambito della comunità internazionale si avverte l'esigenza di rafforzare gli strumenti diretti a contrastare i fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva attraverso cui le imprese multinazionali eliminano o riducono il livello di imposizione sul reddito, trasferendo materia imponibile da regimi a fiscalità ordinaria verso Paesi caratterizzati da un'imposizione fiscale più vantaggiosa (c.d. *base erosion and profit shifting*) (1).

In particolare, gli schemi di pianificazione fiscale aggressiva consistono in strutture le quali, seppure legittime da un punto di vista formale, si pongono in contrasto con gli obiettivi e con lo spirito posti alla base dei principi riconosciuti a livello internazionale.

Al fine di affrontare tali problematiche in costante crescita, in sede OCSE sono state avviate una serie di iniziative per contrastare la concorrenza fiscale dannosa e i fenomeni di *aggressive tax planning*.

In particolare, secondo l'OCSE, risulta necessario garantire un'effettiva e tempestiva disponibilità delle informazioni rilevanti sugli schemi di pianificazione fiscale aggressiva al fine di minimizzare in modo efficace i rischi di erosione della base imponibile, anche attraverso l'implementazione di adeguati programmi di *tax compliance* (2).

A tal riguardo, i regimi che prevedono la *disclosure* obbligatoria permettono di conseguire i suindicati obiettivi in quanto, di norma,

stabiliscono obblighi informativi per i contribuenti, da un lato influenzando la condotta di coloro che potrebbero essere indotti ad attuare strategie di pianificazione fiscale aggressiva dall'altro favorendo i contribuenti che intendono attuare una efficace gestione del rischio fiscale (3).

Note:

(*) Valente Associati Geb Partners

(**) Valente Associati Geb Partners

(1) Sul tema, con particolare riguardo al Progetto BEPS, cfr. P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, IPSOA, 2014, pag. 1904 ss.; OCSE, *Addressing Base Erosion and Profit Shifting*, 12 febbraio 2013.

(2) A tal proposito, l'OCSE ha pubblicato un completo studio sulla *cooperative compliance*, dal titolo "Co-operative Compliance. A Framework From enhanced relationship to co-operative compliance", pubblicato nel maggio 2013, nel quale si è evidenziato come il numero di Paesi che hanno posto in essere programmi basati sul regime di *cooperative compliance* sia aumentato in seguito alla pubblicazione, nel 2008, del documento OCSE "Study into the Role of Tax Intermediaries", con risultati positivi in termini di trasparenza nel rapporto Amministrazione fiscale-contribuenti e di riduzione del numero di controversie. Lo studio precisa che tali programmi dovrebbero basarsi su un atteggiamento di collaborazione e fiducia da parte dell'Amministrazione finanziaria nei confronti del contribuente e sulla volontà di rendere disponibili le informazioni rilevanti da parte di questi ultimi.

(3) Per ulteriori approfondimenti in tema di *tax risk management*, cfr. P. Valente - G. Ianni - S. Mattia - F. Toscano, *Tax Governance e Tax Risk Management: Strategie, Modelli, Responsabilità*, IPSOA, 2017; A. Della Rovere - F. Vincenti, "Il tax risk management quale strumento di governance per le imprese", in questa *Rivista*, n. 8/2017.

Le iniziative dell'OCSE

Uno dei principali lavori intrapresi dall'OCSE in tema di misure di contrasto agli schemi di pianificazione fiscale aggressiva (4) è rappresentato dal c.d. Progetto BEPS, ufficialmente lanciato nel febbraio 2013 con la pubblicazione del Rapporto "Addressing Base Erosion and Profit Shifting" (5).

Tale documento, oltre ad individuare i principi posti alla base della tassazione delle attività transfrontaliere e le opportunità di erosione della base imponibile offerte alle imprese multinazionali mediante il *profit shifting*, identifica le possibili azioni di contrasto attraverso la previsione di uno specifico piano d'azione.

Il Rapporto BEPS affronta la tematica in esame conducendo l'analisi sotto un duplice profilo relativo alla:

- determinazione dei principi che rappresentano il fondamento della tassazione delle attività transfrontaliere;
- individuazione delle opportunità che tali principi offrono al fenomeno del *base erosion and profit shifting*.

Sulla base di ciò, il citato Rapporto ha identificato i seguenti quattro elementi-chiave che caratterizzano la tassazione delle transazioni transfrontaliere:

- *jurisdiction to tax*. Tale principio opera quando, in presenza di un elemento transnazionale di reddito, sia lo Stato di residenza dell'impresa multinazionale sia lo Stato della fonte (ovvero il Paese nel quale il reddito è stato prodotto) esercitano, contemporaneamente e legittimamente, la propria potestà impositiva, da cui deriva un rischio di doppia imposizione;
- *transfer pricing*. In tema di *transfer pricing*, il principio riconosciuto a livello internazionale è rappresentato dal c.d. *arm's length* (6) sulla base del quale nelle operazioni infragruppo il reddito deve essere allocato in conformità a quanto si rinviene tra soggetti terzi indipendenti, operanti in circostanze comparabili. Il principale obiettivo perseguito dall'*arm's length principle* è garantire che il prezzo praticato e le condizioni stabilite in transazioni tra parti collegate siano i medesimi previsti nei rapporti tra soggetti terzi indipendenti. In tale settore, l'OCSE ha evidenziato come numerose strutture di *tax planning* prevedono l'allocatione di

Nell'ambito della comunità internazionale si avverte l'esigenza di rafforzare gli strumenti diretti a contrastare i fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva.

significativi rischi e *intangibles* di elevato valore in Paesi a fiscalità privilegiata, con conseguente erosione della base imponibile;

- norme anti-elusione. In ambito nazionale ed internazionale assu-

mono particolare rilevanza le misure volte a negare o limitare i benefici fiscali ottenuti tramite operazioni considerate "elusive" le quali, pur non violando formalmente le norme, hanno come scopo principale quello di conseguire un vantaggio fiscale indebito contrario all'oggetto e allo scopo di tali norme.

Nel luglio 2013, l'OCSE ha presentato il Rapporto "Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting" individuando 15 azioni dirette ad affrontare il tema su base internazionale ed in data 5 ottobre 2015

Note:

(4) Per ulteriori approfondimenti sul tema della pianificazione fiscale cfr. P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, IPSOA, 2014; P. Valente, *Manuale di Governance Fiscale*, IPSOA, 2011. Per approfondimenti in tema pianificazione fiscale e rispetto dello spirito della legge, cfr. P. Valente, *Manuale di Governance fiscale*, Milano, 2011, pag. 631 ss.; P. Valente, "Linee Guida OCSE sulle multinazionali: 'tax compliance' e rispetto dello spirito della legge", in *Corr. Trib.*, n. 41/2011; P. Valente, "Costruzione 'genuina' e 'sostanza economica' nei principi comunitari", in *il fisco*, n. 7/2017.

La Commissione europea fornisce la seguente definizione di pianificazione fiscale aggressiva: "Aggressive tax planning is when individuals or companies exploit legal technicalities of a tax system or mismatches between national tax systems with a deliberate intent to minimise the tax they pay. For example, aggressive tax planners may treaty shop, using the DTCs between different countries to escape taxation in any of these countries. Aggressive tax planning is usually done within the letter of the law, but does not respect the spirit of the law. It tends to stretch the interpretation of what is legal to the maximum extent, and minimise the taxes paid by the 'planner' to a level below what could be seen as a fair share". (Cfr. "Tax Evasion and Avoidance: Questions and Answers", in http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-949_en.htm). Con specifico riguardo ai lavori della Commissione europea in tema di pianificazione fiscale aggressiva cfr. P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, IPSOA, 2014, pag. 639 ss.

(5) In generale, sul Rapporto BEPS, cfr. P. Valente, "Tax planning aggressivo. Il Rapporto OCSE 'Addressing Base Erosion and Profit Shifting'", in *il fisco*, n. 12/2013; P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, IPSOA, 2014, pag. 1895 ss.

(6) Il principio dell'*arm's length* è previsto dall'art. 9 del Modello di Convenzione OCSE. Per approfondimenti in materia, cfr. P. Valente, *Manuale del Transfer Pricing*, IPSOA, 2012, pag. 1523 ss.

sono stati pubblicati i *Final Reports* delle sopracitate azioni (7).

Nello specifico, il Piano di azione individua 15 misure dirette, da un lato, ad assicurare un riallineamento della tassazione con la localizzazione effettiva delle attività produttive e la creazione del valore, dall'altro lato, a potenziare la trasparenza e le condizioni di certezza del diritto in un'ottica di maggiore collaborazione nel rapporto tra contribuente ed Amministrazione finanziaria.

Gli obblighi di disclosure nell'ambito del Piano di azione BEPS

Nel quadro fin qui descritto, con specifico riferimento agli obblighi di *disclosure* previsti in sede OCSE, assume significativa rilevanza il *Discussion Draft "BEPS Action 12: mandatory disclosure rules"* pubblicato in data 31 marzo 2015 in attuazione dell'*Action Plan* BEPS del luglio 2013 (8).

Tale azione prevede l'elaborazione di raccomandazioni aventi ad oggetto specifiche regole di *disclosure* con riferimento agli schemi di pianificazione fiscale aggressiva adottati dai contribuenti con lo scopo di agevolare le Amministrazioni finanziarie nell'attività di identificazione delle principali aree di rischio e nell'adozione tempestiva di misure adeguate a contrastarle.

Nello specifico, la citata Azione prevede:

- l'introduzione di norme sulla *disclosure* obbligatoria, in grado di rispondere alle esigenze specifiche di ciascun Paese;
- un'attenta analisi degli schemi fiscali internazionali e dei benefici connessi alle transazioni rilevanti;
- la previsione di modelli avanzati di scambio di informazioni sugli schemi di *aggressive tax planning*.

Il *Final Report* sull'*Action 12* del *BEPS Action Plan* rappresenta un importante strumento che consente ai Paesi, i cui rispettivi ordinamenti non contemplano *mandatory disclosure rules*, di adottare una normativa idonea all'acquisizione di informazioni sui possibili schemi di pianificazione fiscale aggressiva e sui contribuenti che li attuano.

Tuttavia, gli Stati non sono obbligati all'adozione di tali regole e, qualora essi intendessero

Gli schemi di pianificazione fiscale aggressiva consistono in strutture le quali, seppure legittime da un punto di vista formale, si pongono in contrasto con gli obiettivi riconosciuti a livello internazionale.

introdurre nei rispettivi ordinamenti una siffatta disciplina, l'OCSE assicura il necessario equilibrio tra l'esigenza dell'Amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni in modo tempestivo e quella di evitare che il contribuente possa incorrere in eccessivi costi di *compliance*.

L'OCSE promuove l'implementazione del regime di *disclosure* obbligatoria in quanto esso consente alle Amministrazioni finanziarie di ottenere tempestivamente informazioni rilevanti sugli schemi di pianificazione fiscale aggressiva svolgendo un'azione deterrente rispetto agli schemi di *aggressive tax planning*. Nonostante sia possibile rinvenire delle differenze tra i regimi di *disclosure* obbligatoria adottati dai diversi Paesi in ragione delle variabili presenti all'atto della loro introduzione, tuttavia l'*Action 12* raccomanda alcune caratteristiche comuni.

In primo luogo, al fine di ottenere gli obiettivi prefissati, si rende necessario identificare quanto segue:

- soggetti obbligati alla *disclosure*: l'informativa obbligatoria dovrebbe essere a carico dei contribuenti o dei soggetti che hanno promosso gli schemi di potenziale pianificazione fiscale aggressiva;
- oggetto della *disclosure*: gli Stati dovranno identificare le tipologie di schemi di potenziale *aggressive tax planning* e/o transazioni considerate potenzialmente abusive per le quali si rende necessaria la *disclosure* e quali informazioni devono essere comunicate;
- *timing* della *disclosure*: la determinazione da parte degli Stati relativamente al *timing* della *disclosure* risulta essere fondamentale per l'attività di contrasto all'*aggressive tax planning*;
- conseguenze della *disclosure* e della non-*compliance*: è necessario che gli Stati illustrino in maniera chiara e trasparente le conseguenze

Note:

(7) Per approfondimenti sulle 15 azioni del *BEPS Action Plan*, cfr. P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, IPSOA, 2014, pag. 1895 ss.

(8) Per ulteriori approfondimenti in tema di obblighi di *disclosure*, cfr. P. Valente - G. Ianni - S. Mattia - F. Toscano, *Tax governance e tax risk management: Strategie, modelli, responsabilità*, IPSOA, 2017, pag. 163 ss.

della *disclosure*. In particolare, la comunicazione degli schemi adottati non implica che essi siano automaticamente accettati e/o non contestati dalle Amministrazioni finanziarie. Inoltre, è opportuno prevedere delle sanzioni a carico dei soggetti che risultano essere non *compliant* con gli obblighi di *mandatory disclosure*.

I regimi di *mandatory disclosure* dovrebbero:

- contenere disposizioni chiare e lineari: la mancanza di chiarezza e trasparenza potrebbe comportare una maggiore resistenza dei contribuenti all'adozione dei suddetti regimi e/o la scarsa qualità delle informazioni comunicate;
- consentire di conseguire il giusto bilanciamento tra costi di *compliance* a carico dei contribuenti e benefici per le Amministrazioni finanziarie: oneri aggiuntivi non necessari potrebbero incrementare i costi di *compliance* per i contribuenti riducendo l'effettivo ed efficace utilizzo delle informazioni per l'Amministrazione finanziaria; tali regimi dovrebbero consentire a quest'ultima di utilizzare in maniera più efficace le risorse a propria disposizione nell'ottica di migliorare la propria attività di *risk assessment*;
- consentire una chiara ed efficace individuazione degli schemi di pianificazione fiscale aggressiva: è necessario identificare le caratteristiche rilevanti dei principali schemi di *aggressive tax planning* al fine di rendere maggiormente efficace l'attività di individuazione degli stessi e dei promotori;
- garantire che le informazioni ottenute in virtù di essi siano utilizzate in modo opportuno (9): è necessario il *set-up* di un processo di *review* delle informazioni raccolte ed una successiva condivisione delle stesse all'interno dell'Amministrazione finanziaria.

Con riguardo alle transazioni oggetto di *disclosure* obbligatoria, l'OCSE chiarisce che esse potrebbero essere individuate sulla base di caratteristiche generiche o specifiche (10).

Le prime sono comuni a tutti gli schemi di pianificazione fiscale aggressiva ed includono, ad esempio, requisiti di segretezza o il pagamento di un *premium fee* e possono essere inoltre utili ad identificare forme innovative di pianificazione fiscale aggressiva applicabili ad un'ampia varietà di contribuenti. Le caratteristiche specifiche rispondono invece alle esigenze delle Amministrazioni finanziarie e sono dirette a selezionare aree c.d. ad alto rischio.

Tuttavia, l'OCSE precisa che l'inclusione di una transazione tra quelle oggetto di *disclosure* non comporta automaticamente che la stessa abbia finalità elusiva ed, inoltre, in caso di inadempimento degli obblighi informativi posti a carico del contribuente e del promotore dovrebbero essere contemplate delle sanzioni di natura pecuniaria le quali variano in relazione alla tipologia della transazione coinvolta e alle caratteristiche del soggetto inadempiente.

Occorre ricordare che le misure BEPS in materia di *disclosure* dei contribuenti sono state adottate con il *Final Report "Mandatory Disclosure Rules"* il quale fa parte del "pacchetto di misure" del 5 ottobre 2015 (11) adottato dall'OCSE che dovrà essere attuato sia a livello dei singoli ordinamenti giuridici nazionali, sia sul piano internazionale, in modo coordinato e con la previsione di obblighi di monitoraggio e trasparenza.

Nel maggio 2016, l'OCSE ha inoltre pubblicato il documento "*Co-operative Tax Compliance: Building Better Tax Control Frameworks*" cui ha fatto riferimento anche l'Agenzia delle entrate italiana nella circolare n. 38/E del 16 settembre 2016 avente ad oggetto chiarimenti su quesiti e dubbi applicativi inerenti il regime

Note:

(9) Sul punto, cfr. *Mandatory Disclosure Rules, Action 12 - 2015 Final Report, Chapter 1 "Overview of mandatory disclosure"* in base al quale: "The specific approach taken to introducing mandatory disclosures rules will vary from country to country. Nevertheless the text below considers the key design principles."
- *Mandatory disclosures rules should be clear and easy to understand.*

- *Mandatory disclosure rules should balance additional compliance costs to taxpayers with the benefits obtained by the tax administrations.*

- *Mandatory disclosure rules should be effective in achieving the intended policy objectives and accurately identify relevant schemes.*

- *Information collected under mandatory disclosure should be used effectively".*

(10) Cfr. *Mandatory Disclosure Rules, Action 12 - 2015 Final Report, Chapter 2, "Options for a model mandatory disclosure rules"*, par. 91.

(11) In particolare, il "pacchetto di misure" riguarda principalmente i seguenti settori: abuso dei trattati e *treaty shopping*; documentazione in materia di *transfer pricing*; determinazione dei prezzi di trasferimento dei beni immateriali e transazioni ad alto rischio; pratiche fiscali dannose, inclusi i regimi nazionali di *Patent Box*; risoluzione delle controversie internazionali; definizione di stabile organizzazione; strumenti ibridi e deducibilità delle *interest expenses*; disciplina CFC e obblighi di *disclosure* delle pratiche fiscali dannose; economia digitale; strumenti multilaterali.

di adempimento collaborativo (*cooperative compliance*).

Attraverso tale documento, l'OCSE si pone l'obiettivo di fornire linee guida per le imprese per l'impostazione e gestione di *Tax Control Frameworks*.

Nell'ambito delle suddette linee guida, la *tax strategy* viene definita come un documento scritto e firmato dagli amministratori di vertice della società contenente un piano di azione di lungo periodo che, sia a livello strategico sia a livello operativo, definisca gli obiettivi della società nella gestione della variabile fiscale.

Secondo l'OCSE, la strategia fiscale deve riflettere innanzitutto la propensione al rischio fiscale dell'impresa ovvero il livello di rischio (fiscale) che il contribuente intende assumere per il perseguimento dei suoi obiettivi strategici, che si manifesta nella sua disponibilità ad adottare comportamenti che potrebbero comportare contestazioni di natura fiscale.

Inoltre, secondo l'OCSE, la strategia fiscale dovrebbe ricomprendere anche la definizione in chiave pratica del c.d. principio del *Tone at the top* e la descrizione dei c.d. "*soft controls*". Trattasi, ad esempio, di codici condotta inerenti l'ambito fiscale, piani di formazione rivolti ai dipendenti, impegno della direzione ad un comportamento fiscalmente corretto, eventuali sanzioni per chi viola le regole del codice di condotta, competenze del personale addetto ai controlli.

L'Amministrazione finanziaria dovrà attuare dei controlli di valutazione del *Tax Control Framework* posto in essere dall'impresa e della sua applicazione pratica. A tal proposito, si elencano alcune delle azioni che potrebbero essere attuate dall'Amministrazione finanziaria:

- chiedere al *management* specifiche informazioni sul funzionamento del *Tax Control Framework* (focus sui controlli posti in essere, analisi della documentazione di supporto, analisi delle modalità di comunicazione interna, analisi delle azioni intraprese dal *management*, ecc.);
- analizzare le modifiche apportate a seguito dell'introduzione di una nuova normativa o di operazioni di riorganizzazione aziendale per valutare l'impatto delle stesse sul funzionamento del *Tax Control Framework*, nonché la sua capacità nell'individuare i potenziali errori di processo;

- svolgere ulteriori *test* di controllo (*reality checks, audit* delle dichiarazioni dei redditi, *review* dei *report* periodici, valutazione della capacità e delle *skills* del *team* fiscale, ecc.) (12). Infine, è opportuno evidenziare che, a livello europeo, in data 21 giugno 2017, è stata pubblicata la proposta di Direttiva del Consiglio recante modifica della Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (13).

Negli ultimi anni, la Commissione europea ha presentato una serie di iniziative dirette alla promozione di un sistema fiscale più equo e trasparente.

Il rafforzamento della trasparenza rappresenta uno dei pilastri fondamentali nella strategia di lotta all'evasione e all'elusione fiscale della Commissione europea. In particolare, lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni fiscali risulta cruciale affinché queste ultime possano disporre delle informazioni necessarie per svolgere in modo efficiente le loro funzioni.

L'obiettivo della proposta è quello di migliorare la trasparenza e l'accesso alle suddette informazioni in una fase preventiva al fine di

Note:

(12) "If the revenue body comes to the conclusion that a business does not have an appropriate TCF, the consequences for the business of not adhering to the obligation of having an appropriate tax framework should be clear for both the revenue body and for the business" (OCSE, *Co-operative Tax Compliance: Building Better Tax Control Frameworks*, maggio 2016).

(13) In termini di opzioni legislative, la proposta considera tre possibilità:

- 1) una raccomandazione della Commissione (strumento non vincolante) per incoraggiare gli Stati membri a introdurre un regime di comunicazione obbligatoria di informazioni e la consultazione del gruppo del codice di condotta sulla tassazione delle imprese;
- 2) un codice di condotta dell'Unione Europea per gli intermediari (strumento non vincolante) per alcune professioni regolamentate;
- 3) una Direttiva UE (strumento vincolante) che imponga agli Stati membri di introdurre un regime di comunicazione obbligatoria di informazioni associato allo scambio di informazioni. A tal proposito, nel documento in commento, si afferma che "la valutazione delle differenti opzioni ha portato all'opzione privilegiata sotto forma di direttiva. L'analisi mostra che questa opzione presenta chiari vantaggi in termini di efficacia, efficienza e coerenza poiché affronterebbe i problemi identificati al costo più basso. Inoltre, l'opzione di una direttiva resta vantaggiosa se paragonata all'alternativa di non intraprendere alcuna azione".

consentire alle Amministrazioni finanziarie di incrementare il grado di velocità ed accuratezza della valutazione del rischio e conseguentemente prendere decisioni maggiormente tempestive ed informate su come proteggere la propria base imponibile.

Ricevere informazioni relative a meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva prima della loro attuazione consentirebbe alle Amministrazioni finanziarie di tracciare tali meccanismi ed adottare appropriate misure di contrasto.

Inoltre, si rende necessario elaborare un dispositivo che eserciti un effetto deterrente, vale a dire “un dispositivo che dissuada gli intermediari dall’elaborazione e commercializzazione di tali meccanismi”.

Pertanto, “ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre agli intermediari la comunicazione alle autorità fiscali competenti di informazioni sul meccanismo o sulla serie di meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica entro cinque giorni a decorrere dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo o la serie di meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica sono messi a disposizione, da parte dell’intermediario, di uno o più contribuenti a fini di attuazione a seguito del contatto con il contribuente o i contribuenti in questione o se la prima fase di una serie di meccanismi è stata già attuata”.

In particolare, dal punto di vista delle tempistiche, nel caso di adozione delle Direttiva, gli intermediari e i contribuenti, ove opportuno, dovrebbero inviare informazioni su tali meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica entro il 31 marzo 2019.

Gli obblighi di disclosure nella disciplina del transfer pricing

Attraverso il “*Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting*” (14), l’OCSE ha inteso coordinare ed incentivare i soggetti che effettuano operazioni rilevanti ai fini del *transfer pricing* a munirsi di una documentazione standardizzata che consenta il riscontro della conformità al principio dell’*arm’s length* dei prezzi di trasferimento praticati al fine di agevolare le singole Amministrazioni dei Paesi coinvolti nell’individuazione delle principali aree a rischio elusione.

In particolare, l’obiettivo è quello di assicurare un maggiore grado di trasparenza alla *transfer pricing documentation*, atteso che, in diversi Stati, le Amministrazioni finanziarie non hanno a disposizione né la *value chain* globale dei gruppi multinazionali né la descrizione di funzioni, rischi e *asset* con riferimento alle singole società del gruppo.

In altri termini, risulta essenziale garantire un approccio unitario in materia di documentazione sui prezzi di trasferimento al fine di ridurre i costi di *compliance* per le imprese multinazionali e di favorire un maggior dialogo tra queste ultime e le Amministrazioni finanziarie mediante l’adozione di un modello comune con cui i contribuenti possano comunicare le informazioni relative all’attività economica svolta, all’allocazione globale dei propri redditi, alle imposte pagate nei diversi Paesi nei quali operano.

Con il documento “*Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting*” del 16 settembre 2014 e con il *Final Report* sul tema del 5 ottobre 2015 (15), l’OCSE fornisce alle Amministrazioni finanziarie gli *standards* per la predisposizione della documentazione sui prezzi di trasferimento (*Masterfile e Local File*) e per la creazione di un *Country-by-Country Reporting* con l’obiettivo di contrastare l’elusione fiscale internazionale.

I citati documenti consentono all’Amministrazione finanziaria di venire a conoscenza della posizione di *transfer pricing* dei gruppi multinazionali, valutare eventuali rischi ed indirizzare in maniera efficiente le attività di controllo verso le imprese che hanno posto in essere pratiche di *transfer pricing* al solo fine di spostare artificialmente profitti in Stati caratterizzati da una fiscalità nulla o ridotta.

Note:

(14) Cfr. OCSE, *Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Action 13 - 2015 Final Report*, 5 ottobre 2015. Per ulteriori approfondimenti in tema di *transfer pricing*, cfr. P. Valente, *Manuale del Transfer Pricing*, IPSOA, 2015; P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, IPSOA, 2014, pag. 1193 ss. Per approfondimenti sul *transfer pricing* nell’ambito del Progetto BEPS, P. Valente, “Documentazione nel *Transfer Pricing*: dalle Linee Guida OCSE alla riforma italiana”, in *Il fisco*, n. 5/2016, pag. 439.

(15) Cfr. OCSE, *Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Action 13 - 2015 Final Report*, 5 ottobre 2015.

Nello specifico, il *Masterfile* deve fornire un'overview del gruppo multinazionale a livello globale, illustrando le politiche di *transfer pricing* da esso adottate, i vari *agreements* intercorsi tra le società e l'allocazione degli "intangibles" e dei profitti (16).

Il *Local File* deve invece contenere specifiche informazioni relative alle transazioni infragruppo con particolare riguardo alla società "locale" cui esso si riferisce (17).

Infine, il *Country-by-Country Reporting* rappresenta uno strumento attraverso il quale le multinazionali sono tenute a fornire annualmente, separatamente per ogni giurisdizione (con riferimento ai Paesi nei quali esse operano), informazioni sui redditi, sulle tasse pagate e su altri specifici indicatori predefiniti (18).

Data la rilevanza del *Country-by-Country Reporting*, in data 5 dicembre 2016, l'OCSE ha pubblicato due ulteriori documenti a supporto dell'implementazione nei vari Paesi di tale documento:

- aggiornamento dell'implementazione della necessaria legislazione nei vari Paesi;
- ulteriore guida sui *CbC reporting standard*.

Infine, nel febbraio 2017, l'OCSE ha pubblicato il documento "*BEPS Action 13 on Country-by-Country Reporting, Peer review document*" il quale indica le modalità attraverso cui verrà condotta l'attività di *peer review* sull'implementazione nei vari Stati degli *standard* previsti dall'OCSE in tema di legislazione e prassi domestica relativa all'implementazione e alla predisposizione del *Country-by-Country reporting*, di scambio di informazioni relativo al *Country-by-Country reporting*, di riservatezza ed utilizzo appropriato del *Country-by-Country reporting*.

Un'adeguata predisposizione della documentazione sui prezzi di trasferimento consente dunque alle Amministrazioni finanziarie di prendere in considerazione gli aspetti rilevanti di un'operazione infragruppo, riducendo in tal modo i tempi della

verifica, i costi e l'utilizzo inefficiente di risorse ed assicura un rapporto tra contribuente ed Amministrazione finanziaria fondato sulla trasparenza e reciproca collaborazione.

Note:

(16) Cfr. *Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Action 13 - 2015 Final Report, Annex I to Chapter V. Transfer pricing documentation - Master file.*

(17) Cfr. *Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Action 13 - 2015 Final Report, Annex II to Chapter V. Transfer pricing documentation - Local file.*

(18) Cfr. *Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Action 13 - 2015 Final Report, Annex III to Chapter V. Transfer pricing documentation - Country-by-Country Report.* Nello specifico, il *Country-by-Country Reporting* si compone di tre parti. Nella prima, la capogruppo evidenzia per ciascuno Stato dove viene svolta l'attività attraverso controllate o stabili organizzazioni:

- i redditi derivanti da operazioni tra le società del gruppo e i redditi derivanti da transazioni con parti terze;
- gli utili e le perdite *ante* imposte;
- le imposte pagate nell'esercizio e quelle di competenza dello stesso;
- il capitale sociale e le riserve;
- il numero di dipendenti (alla fine dell'anno, o la media annuale);
- il valore di libro delle attività materiali.

Nella seconda si individuano le società (o le stabili organizzazioni) del gruppo, nonché la principale attività svolta da ciascuna entità. Nella terza si riportano note a commento dei dati forniti in forma tabellare. Sul punto, si ricorda che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 in data 8 marzo 2017 il D.M. 23 febbraio 2017, il quale definisce le istruzioni operative per la trasmissione della rendicontazione *Country-by-Country*.